

**DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2015**  
**331/2015/E/EEL**

**DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA A.C.I. SERVICE S.R.L. NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE T0685577, T0685661 E T0685981**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 9 luglio 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001;
- la direttiva 2009/28/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- la legge 27 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93)" (di seguito: Disciplina);
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e s.m.i. e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 16 settembre 2008, ARG/elt 123/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2013, 226/2013/A;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2014, 124/2014/A;

- la deliberazione dell’Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la nota prot. generale dell’Autorità, n. 013368 del 13 maggio 2014, con cui il Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

## **FATTO**

1. Con nota del 6 febbraio 2015 (prot. Autorità n. 4344 del 6/02/2015), la A.C.I. Service S.r.l. (di seguito: reclamante) ha presentato un reclamo nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore), contestando la gestione di tre pratiche per la connessione alla rete di altrettanti impianti di generazione da fonte eolica, identificate dai codici di rintracciabilità T0685577, T0685661 e T0685981;
2. avendo gli Uffici dell’Autorità rilevato la mancanza, tra i documenti allegati al reclamo, della ricevuta attestante l’invio del previo reclamo al gestore di rete, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della Disciplina, è stato quindi chiesto al reclamante di regolarizzare il proposto reclamo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. c), della richiamata Disciplina; con nota del 12 marzo 2015 (prot. Autorità n. 8565 del 12/03/2015), il reclamante ha dunque proceduto all’invio della richiesta documentazione;
3. con nota del 13 marzo 2015 (prot. Autorità n. 8632 del 13/03/2015), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
4. in data 18 giugno 2015, la competente Direzione tecnica dell’Autorità - Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controllo - ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina.

## **QUADRO NORMATIVO**

5. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
  - a) l’articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la “soluzione tecnica minima per la connessione” come la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
  - b) l’articolo 6, comma 4, che prevede che il produttore possa indicare, nella richiesta di connessione, un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
  - c) l’articolo 7, commi 5 e 8, del TICA, il quale stabilisce che il produttore possa richiedere al gestore di rete la modifica di un preventivo di connessione. Il

gestore di rete, entro le tempistiche definite dal comma 1 del medesimo articolo, potrà, quindi, elaborare un nuovo preventivo ovvero rifiutare la richiesta di modifica del medesimo, in questo caso evidenziando le motivazioni del rifiuto.

## QUADRO FATTUALE

6. Il reclamante è titolare di tre pratiche di connessione alla rete relative ad altrettanti generatori eolici di potenza pari a 60 kW, ubicati in aree confinanti nel comune di Filiano (PZ);
7. i tre preventivi di connessione emessi dal gestore - identificati dai codici di rintracciabilità T0685577, T0685661 e T0685981 - individuano tutti la medesima soluzione tecnica di connessione; si tratta, nella specie, dell'allacciamento in derivazione alla linea MT esistente "Magnone DP50-35308", nella tratta tra i nodi 4-20055 e 2-10423, mediante costruzione di circa 500 m di cavo aereo e circa 50 m di cavo interrato;
8. il reclamante ha accettato i preventivi di connessione T0685577, T0685661 e T0685981, esercitando la facoltà di curare direttamente gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative degli impianti di rete, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del TICA;
9. durante la predisposizione dei progetti per la realizzazione degli impianti di rete, il medesimo reclamante ha constatato che la linea elettrica esistente MT "Magnone DP50-35308" prosegue in cavo interrato all'interno delle particelle catastali entro cui saranno realizzati gli impianti eolici;
10. in data 16 luglio 2014, il reclamante, ritenendo che lo spostamento, nei pressi degli impianti di produzione, del punto di derivazione dalla linea elettrica "Magnone DP50-35308" (*i.e.*: dal tratto delimitato dai nodi 4-20055 e 2-10423 al tratto delimitato dai nodi 3-20052 e 2.20195) avrebbe evitato la costruzione di un nuovo elettrodotto aereo in una zona interferente, sia con colture agricole di pregio e vigneti che con altre linee aeree BT e di telecomunicazioni, ha chiesto al gestore la modifica del preventivo T0685661, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del TICA. Tale richiesta ha riguardato solo uno dei tre preventivi di connessione emessi dal gestore in quanto la soluzione tecnica di connessione in essi contenuta era identica (cfr. punto 7);
11. in particolare, nella richiesta di modifica del preventivo T0685661 del 16 luglio 2014, il reclamante ha chiesto al gestore lo spostamento del punto di derivazione dalla linea elettrica "Magnone DP50-35308" nel tratto tra i nodi 3-20052 e 2.20195, in quanto *"La soluzione proposta [dal gestore] è di complessa realizzazione, in quanto i terreni oggetto degli attraversamenti sono di natura agricola e di notevole valore naturalistico (vigneti pregiati), inoltre comporta difficoltà nelle procedure di rilascio delle servitù a causa dell'elevato numero di proprietari. [...] La soluzione suggerita, invece, presenta aspetti di economicità, in termini di opere di rete da realizzare, in quanto la derivazione dalla linea MT avverrà nella medesima particella del punto di consegna"*;

12. con nota del 24 luglio 2014, il gestore, dopo aver comunicato al reclamante l'impossibilità di accettare richiesta di modifica del preventivo T0685661 presentata in data 16 luglio 2014, *“in quanto la stessa comporta l'elaborazione di nuovi calcoli di rete”*, ha invitato il reclamante a presentare una nuova istanza di connessione;
13. in data 29 agosto 2014, il reclamante ha presentato dunque una nuova richiesta di connessione alla rete, indicando, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del TICA, lo specifico punto di connessione a cui il gestore avrebbe dovuto riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione;
14. con nota del 16 settembre 2014, il gestore ha comunicato al reclamante di non poter dar seguito alla richiesta di connessione presentata in data 29 agosto 2014, *“a causa dell'incompletezza della mancanza di impianti di rete in bassa tensione nel punto da voi indicato”*; inoltre, nella medesima nota, il gestore ha invitato il reclamante a fornire le coordinate geografiche di un punto della rete di distribuzione in bassa tensione o, in alternativa, a rinunciare alla facoltà prevista dall'articolo 6, comma 4, del TICA;
15. pertanto, con nota del 7 ottobre 2014, il reclamante ha comunicato al gestore di rinunciare alla facoltà concessagli dal sopracitato articolo 6, comma 4, del TICA
16. con nota del 20 ottobre 2014, il gestore ha reiterato al reclamante la richiesta, già formulata nella precedente nota del 16 settembre 2014, di indicare un punto della rete di distribuzione in bassa tensione o, in alternativa, di rinunciare alla facoltà di cui all'articolo 6, comma 4, del TICA;
17. in data 21 ottobre 2014, il reclamante ha modificato, dietro indicazione del gestore, la domanda di connessione precedentemente inoltrata sul “Portale Produttori”<sup>1</sup>, rinunciando espressamente alla facoltà di indicare un punto della rete per la connessione dell'impianto di produzione;
18. in attesa di ricevere una risposta dal gestore, il reclamante, *“nell'impossibilità oggettiva di sottoporre a validazione un definitivo e realizzabile progetto di opere di rete, (...), per non perdere il diritto acquisito alla connessione e non vanificare i considerevoli investimenti sostenuti”*, ha avviato i procedimenti autorizzativi per la realizzazione degli impianti eolici in data 26 settembre 2014 (pratica T0685661), e 17 ottobre 2014 (pratiche T0685577 e T0685981);
19. con note del 31 ottobre 2014, il gestore ha comunicato al reclamante che *“la tipologia di iter autorizzativo avviato “PAS” non può essere considerata valida dalla scrivente società per la costruzione e l'esercizio delle opere di rete [...] in quanto, a tutt'oggi, la scrivente società non ha validato alcun progetto per l'impianto di rete per la connessione”*; per tale motivo, il gestore ha comunicato che, non avendo rispettato quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del TICA, la pratica *“rimane in verifica per accertamento perdita di efficacia del preventivo e conseguente annullamento della domanda di connessione”*;
20. in data 27 novembre 2014, il gestore, in risposta alla richiesta di connessione del 29 agosto 2014, ha emesso il preventivo di connessione con codice di

---

<sup>1</sup> Il portale informatico predisposto da Enel Distribuzione per la gestione dell'iter di connessione.

rintracciabilità T0731068; tale preventivo riporta una soluzione tecnica di connessione a un'altra linea elettrica esistente ("Semilavorati"), mediante realizzazione di un nuovo elettrodotto aereo di 5.300 m di lunghezza.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE**

21. Il reclamante ritiene non giustificato il rifiuto del gestore di prevedere una soluzione tecnica di connessione nel punto della rete elettrica esistente, individuato dal reclamante medesimo, e situato nella tratta tra i nodi 3-20052 e 2.20195 della linea MT "Magnone DP50-35308";
22. a tale proposito, il reclamante evidenzia come, nel corso dell'*iter* di connessione avviato con l'emissione dei preventivi T0685577, T0685661 e T0685981, il gestore non abbia in alcun modo motivato il proprio rifiuto di connettere gli impianti di rete nel punto indicato dal reclamante medesimo;
23. il reclamante chiede dunque all'Autorità di:
  - a) esprimersi in merito alla correttezza delle procedure adottate dal gestore e, specificatamente, con riferimento all'immotivato rifiuto di connettere gli impianti di rete nel punto indicato dal reclamante medesimo;
  - b) considerare valide le pratiche di connessione T0685577, T0685661 e T0685981;
  - c) chiarire se è possibile connettere i propri impianti di generazione in derivazione sulla linea MT "Magnone DP50-35308" nella tratta tra i nodi 3-20052 e 2.20195.

#### **ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE**

24. Il gestore non ha presentato alcuna memoria, né altro scritto difensivo in merito alle contestazioni avanzate con i reclami oggetto della presente decisione.

#### **VALUTAZIONE DEL RECLAMO**

25. Le procedure seguite da Enel Distribuzione per la gestione delle pratiche oggetto del presente reclamo non appaiono rispettose delle disposizioni del TICA, in primo luogo delle norme di cui all'articolo 7, commi 5 e 8, in materia di modifica del preventivo di connessione;
26. nella specie, l'articolo 7, comma 5, del TICA, consente al gestore di rete di decidere, discrezionalmente, se accettare o, piuttosto, rifiutare la richiesta di elaborazione di un nuovo preventivo di connessione, imponendogli però, al contempo, di "evidenziare le motivazioni del rifiuto"; quest'ultima disposizione, da un lato, ha, come presupposto, la disciplina generale dell'accesso alle reti elettriche da parte di terzi, caratterizzata, sia a livello europeo che nazionale, dall'obbligo legale di contrarre a carico dei titolari delle reti stesse, ovvero, in termini più precisi, dall'obbligo legislativamente imposto di concludere un

contratto di accesso e di utilizzo della rete con chiunque ne faccia richiesta, applicando le condizioni determinate dall'Autorità (c.d. "accesso regolato"); dall'altro, rinviene il proprio fondamento nell'esigenza di esternare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche alla base del provvedimento di rifiuto, tenuto conto dell'ampia discrezionalità riservata al gestore in merito alla accettazione o meno della modifica di un preventivo di connessione già emesso.

27. In quest'ottica, l'articolo 7, comma 8, del TICA, non prevede alcuna preclusione alla modifica di un preventivo, almeno quando tale modifica non comporti alterazioni della soluzione tecnica per la connessione; detta norma stabilisce inoltre che le modifiche al preventivo possono essere effettuate "previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale". In quest'ultimo caso, allorché la modifica sia presentata dal soggetto richiedente la connessione, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del medesimo TICA. Ebbene, la fattispecie in questione rientra in questa seconda ipotesi e, quindi, il gestore, in ossequio a quanto disposto dal sopracitato articolo 7, comma 5, avrebbe dovuto esporre le motivazioni del proprio rifiuto nella suddetta nota del 24 luglio 2014;
28. con tale nota, il gestore si è invece limitato a comunicare al reclamante che la richiesta di modifica del preventivo presentata in data 16 luglio 2014 non poteva essere accolta in quanto "*comporta l'elaborazione di nuovi calcoli di rete*"; tale motivazione appare inadeguata, essendo priva di qualsivoglia riferimento a circostanze di fatto, di carattere tecnico-impiantistico, o a ragioni giuridico-normative tali da giustificare il rifiuto di procedere all'emissione di un nuovo preventivo di connessione; più in particolare, la motivazione del rifiuto di elaborare un nuovo preventivo di connessione appare apodittica e, quindi, inadeguata, poiché si basa, esclusivamente, sull'affermazione per cui la richiesta di modifica del preventivo comporterebbe, da parte del gestore, l'elaborazione di nuovi calcoli di rete. Ed invero, ogni modifica del preventivo di connessione che implichi lo spostamento del punto di connessione comporta, di per sé, necessariamente, l'elaborazione di nuovi calcoli di rete.
29. Anche la motivazione con cui il gestore, nella nota del 16 settembre 2014, ha rigettato la richiesta di connessione presentata dal reclamante in data 29 agosto 2014 - "*a causa dell'incompletezza della mancanza di impianti di rete in bassa tensione nel punto da voi indicato*" - non può giustificarsi sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, del TICA, che consente al produttore di indicare, nella richiesta di connessione, "*un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione*", senza prevedere quindi alcun vincolo circa il livello di tensione di tale punto. Ed invero, tale norma è chiara nel lasciare libero il richiedente di individuare il punto della rete più vantaggioso a cui riferire la connessione, senza alcun limite riguardante il livello di tensione o ad altro parametro. Pertanto, l'interpretazione del gestore non pare in linea con il tenore letterale e la *ratio* del ridetto articolo 6, comma 4, di

consentire la massima flessibilità nella realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile. Ne discende che Enel Distribuzione ha preteso dal reclamante il rispetto di un requisito (*id est*: indicazione del livello di tensione del punto) non previsto dal TICA né da esso ricavabile in via interpretativa. Peraltro, nella specie, il gestore era a perfetta conoscenza del punto della rete in cui il reclamante aveva interesse a ottenere la connessione, in quanto già indicato dal reclamante stesso nella richiesta di modifica del preventivo del 16 luglio 2014. Ragion per cui la pretesa del gestore di vedersi indicato il livello di tensione non si giustifica neppure sulla base di esigenze di ordine pratico-gestionale che, anche ove sussistenti, sarebbero in ogni caso incompatibili rispetto al chiaro tenore letterale e allo spirito del TICA.

30. Altrettanto ingiustificata risulta, poi, la richiesta rivolta dal gestore al reclamante, nelle note del 16 settembre 2014 e del 20 ottobre 2014, di rinunciare alla facoltà di cui all'articolo 6, comma 4, del TICA; con tale richiesta il gestore ha, infatti, vincolato il proseguimento dell'*iter* di connessione alla rinuncia del reclamante della facoltà di cui all'articolo 6, comma 4, del TICA. Detta imposizione non risulta conforme a quanto previsto dal TICA, che non grava il produttore di alcun onere in tal senso.
31. Risulta chiaro, pertanto, come il rifiuto, non adeguatamente motivato, del gestore di modificare il preventivo T0685661 abbia inficiato lo svolgimento del successivo *iter* di connessione, costringendo il reclamante a presentare una nuova istanza di connessione.
32. Inoltre, la condotta tenuta dal gestore, in relazione al preventivo T0685661, ha avuto ripercussioni sui preventivi T0685577 e T0685981, stante la evidenziata identità della soluzione tecnica di connessione: il reclamante, a causa degli ingiustificati rifiuti opposti dal gestore, non ha potuto ottenere, entro i termini previsti dal TICA, la validazione da parte del gestore dei progetti degli impianti di rete prevista dall'art. 9, comma 9 del TICA

## **DELIBERA**

1. di accogliere, per i suesposti motivi, il reclamo presentato da A.C.I. Service S.r.l. nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. con riferimento alle pratiche di connessione T0685577, T0685661 e T0685981;
2. di prescrivere a Enel Distribuzione S.p.A.:
  - a. di accogliere la richiesta del reclamante di modifica del preventivo di connessione T0685661, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, dell'Allegato A, alla deliberazione 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, recante "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione", prevedendo la connessione nel punto della rete indicato da A.C.I. Service S.r.l. sulla esistente linea elettrica MT "Magnone DP50-35308" nella

tratta tra i nodi 3-20052 e 2.20195, ovvero, in alternativa, di esporre le ragioni ostative alla realizzazione di detta connessione esistenti alla data del 16 luglio 2014, in cui A.C.I. Service S.r.l. ha presentato la richiesta di connessione;

- b. di considerare valide le pratiche di connessione identificate dai codici di rintracciabilità T0685577, T0685661 e T0685981;
  - c. di restituire ad A.C.I. Service S.r.l. i corrispettivi versati in relazione alla pratica T0731068;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it), fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

9 luglio 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*